

ASSOCIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO ALL'EMIGRANTE

STATUTO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, scopi, sede e durata

E' costituito in Montella, senza determinazione di durata, l'Associazione per la realizzazione del monumento all'emigrante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione è apolitica.

Gli scopi che esso si prefigge sono:

- a.) realizzazione del monumento all'emigrante;
- b.) favorire i rapporti tra le comunità della Regione Campania con i propri emigrati sparsi nel mondo, per rinsaldare i vincoli che li uniscono al proprio paese natio;
- c.) intraprendere tutte le iniziative necessarie per le dovute autorizzazioni presso gli organi competenti;
- d.) attivarsi per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del monumento;
- e.) promuovere manifestazioni ed altre attività che servano a favorire gli incontri fra tutti gli emigranti sparsi nel mondo ed in particolare per gli appartenenti alle generazioni successive per la riscoperta delle proprie radici e celebrando annualmente la "Giornata dell'Emigrante";
- f.) impegnarsi nel raggiungimento di scopi aventi per oggetto principale e fondamentale l'utilità sociale quale la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente dei territori summenzionati, la promozione del patrimonio culturale ed artistico.

L'Associazione è, comunque, costituito con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

E' fatto espressamente divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lettera a) dell'art. 10 del D.L. 4.12.1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse espressamente connesse.

Per il conseguimento delle finalità sopra elencate la costituita Associazione si attiverà attraverso i suoi organi sociali.

La sede dell'Associazione è fissata in Montella alla via Gamboni n. 4.

La sede dell'Associazione può essere trasferita con semplice delibera del consiglio Direttivo e senza obbligo di ulteriori formalità qualora non comporti un maggior onere finanziario al bilancio dell'Associazione.

TITOLO II° - I SOCI

Art. 2 - Status e Frequenza

Sono ammessi all'attività dell'Associazione due categorie di soci e precisamente gli ordinari e gli onorari.

- a.) Soci ordinari: possono aspirare ad essere compresi in tale categoria tutti coloro che ne facciano richiesta.
- b.) Soci onorari: la qualifica di "Socio Onorario" è attribuita a personalità che, a giudizio dell'Assemblea con maggioranza dei due terzi, diano lustro e un contributo significativo all'attività dell'Associazione.
- c.) Possono aderire all'Associazione anche le Associazioni di emigranti legalmente riconosciute con sede legale all'Estero, che saranno rappresentate presso l'Associazione stessa dal loro presidente o da un suo delegato.

Art. 3 - Ammissione

La qualità di socio ordinario si acquisisce con le seguenti regole procedurali:

- a.) richiesta da parte dell'aspirante;
- b.) versamento della quota sociale.

Art. 4 - Obblighi dei Soci

I soci ordinari sono obbligati a versare entro la prima decade di ogni semestre la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il socio, a pena di esclusione, è obbligato alla piena osservanza dello Statuto, delle deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

E' fatto obbligo all'associato di essere parte attiva nella vita dell'associazione, partecipando con costanza ed impegno alle riunioni che dovessero essere indette dal Presidente

Art. 5 - Cariche sociali

Possono ricoprire le cariche sociali tutti i soci.

Art. 6 - Recesso

Il socio può recedere mediante presentazione di atto scritto da notificare al Consiglio Direttivo. Il socio all'atto del recesso non ha diritto al rimborso della quota sociale o di quant'altro versato a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Esclusioni

Il socio è escluso:

- a.) per morosità, ovvero mancato pagamento di due quote semestrali consecutive;
- b.) per inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli Organi Sociali;
- c.) per comportamento contrario allo spirito istituzionale dell'Associazione o per violazione delle norme di civile convivenza.

L'accertamento delle suddette circostanze è demandato al Collegio dei Probi Viri.

TITOLO III° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Classificazioni

Gli organi dell'Associazione sono:

- a.) Presidente;
- b.) Consiglio Direttivo;
- c.) Assemblea dei Soci;
- d.) Collegio dei Probi Viri.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea dei Soci con voto limitato a cinque. A parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente o il suo delegato delle associazioni di emigranti di cui all'articolo due, lettera c.

Art. 10- Nomina delle cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere ed il Segretario, con votazione a maggioranza nel suo interno.

Art. 11 - Presidente: status e funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e dà esecuzione a tutti i provvedimenti adottati dagli Organi deliberanti.

Art. 12 - Vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o dimissione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo- Durata in carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni di un componente del suddetto Organo subentra il socio che, a scalare, ha riportato il maggior numero di voti nella relativa votazione.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, previa convocazione per iscritto del Presidente o di cinque componenti del Consiglio stesso.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo programma l'attività dell' Associazione, cura la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione.

E' fatto divieto ai predetti organi di deliberare spese superiori al prevedibile attivo del bilancio sociale.

Art. 17 - Assemblea dei Soci: definizione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti.

Art. 18 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è composta dai soci ordinari e onorari dai rappresentanti delle associazioni di emigranti. Viene convocata entro il 28 di febbraio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

Art. 19 - Assemblea straordinaria

Essa è composta dai soci ordinari; è convocata dal Presidente o a richiesta del Collegio dei Probi Viri o di un quarto dei soci.

Art. 20 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari in prima convocazione e qualunque sia il numero in seconda convocazione, ivi compreso anche le eventuali deleghe. E' consentito ad ognuno di rappresentare, per delega, un altro socio ed ha, quindi, diritto a votare due volte. Resta inteso che gli associati o partecipanti maggiori di età hanno tutti diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 21 - Organi dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto per acclamazione. Questi dirige i lavori dell'adunanza, nomina un segretario per la redazione del verbale e controlla la disciplina durante la riunione.

Art. 22 - Modalità di adozione delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea delibera con i seguenti quorum:

- a.) maggioranza dei due terzi dei soci in prima convocazione e dei due terzi dei presenti in seconda convocazione:
 - 1) per approvare un nuovo statuto o modificare quello vigente;
 - 2) per sciogliere l'Associazione;
- b.) maggioranza semplice in tutti gli altri casi.

Art. 23 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha i seguenti poteri:

- a.) adotta un nuovo statuto o modifica quello vigente;
- b.) decide l'ammissione all'Associazione dei soci onorari;
- c.) fissa le quote sociali;
- d.) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- e.) approva il bilancio sociale;
- f.) decide su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probi Viri;
- g.) dà indicazioni al Consiglio Direttivo sulle attività da promuovere.

Art. 24 - Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre soci che non ricoprano altre cariche sociali ed è nominato dall'Assemblea. Il socio più anziano di età ricopre la carica di Presidente.

Art. 25 - Compiti e poteri

Precipuo compito del Collegio dei Probi Viri è quello di curare la disciplina dei soci, nonché di supportare e supervisionare l'opera degli altri organi sociali. Ha, inoltre, il potere di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea per indicare le iniziative da proporre e realizzare.

Art. 26 - Convocazione

Il Collegio è convocato su richiesta del Presidente o degli altri due componenti.

TITOLO IV° - LIBRI SOCIALI

Art. 27 - Natura

I libri sociali sono:

- a.) il libro dei soci;
- b.) verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri;
- c.) bilancio.

Art. 28 - Redazione e conservazione

Il libro dei soci, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle assemblee e del Collegio dei Probi Viri e i bilanci sono redatti dai rispettivi segretari e sono conservati nella sede sociale.

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La redazione del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto annuale è obbligatoria. Questi documenti verranno messi a disposizione dei soci che potranno verificarne la regolarità.

Art. 30 - Formazione del bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio consuntivo deve essere disponibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea che dovrà approvarlo.

Art. 31 – Divieto

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 32 – Obblighi statutari

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V° - IL PATRIMONIO

Art. 33 - Definizione

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni appartenenti a qualsiasi titolo all'Associazione ed alle attività del bilancio sociale.

Art. 34 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente statuto entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 36 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio, se applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.